



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409

PRONTO A.I.A. **L.N.D.** 349-2146672

PRONTO A.I.A. **S.G.S.** 338-2576887

SITO INTERNET: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [delegazionefoggia.pugliand@pec.it](mailto:delegazionefoggia.pugliand@pec.it)

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: [delegazionefoggia.pugliand@pec.it](mailto:delegazionefoggia.pugliand@pec.it)

POSTA ELETTRONICA: [cpnd.foggia@figc.it](mailto:cpnd.foggia@figc.it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### COMUNICATO UFFICIALE N°70 del 24/04/2023

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [crLnd.puglia01@figc.it](mailto:crLnd.puglia01@figc.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a>

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
<b>BRINDISI</b>	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
<b>FOGGIA</b>	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
<b>LECCE</b>	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
<b>MAGLIE</b>	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
<b>TARANTO</b>	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
<b>BARI</b>	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
<b>BAT</b>	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

# 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

## 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A DEL 20 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista la nota in data 5 aprile 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2023/2024, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sulle condizioni per procedere alle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda nel termine regolamentare del 5 luglio 2023, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2023/2024:

1) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

2) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

## **1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A DEL 20 APRILE 2023)**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2023/2024, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

## **1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A DEL 20 APRILE 2023)**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

## 1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 20 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

**All A)**

### CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</b></p> <p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</b></p> <p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.</p> <p>5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>

<b>Art. 36</b> <b>Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</b>	<b>Art. 36</b> <b>Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</b>
<p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>	<p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>

## 1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A DEL 20 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 160/A del 1° febbraio 2021;
- ritenuto necessario modificare il documento relativo alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, al fine di renderle operative anche per la Corte Sportiva d’Appello nazionale;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, come da documento allegato alla presente delibera.

### **Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della Federazione Italiana Giuoco calcio-FIGC**

#### **Art. 1 Processo sportivo telematico**

1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l’obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell’ambito dei procedimenti dinanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale, **alla Corte federale d’appello ed alla Corte sportiva d’appello nazionale.**

## Art. 2

### Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it>
3. L'utilizzo della piattaforma è consentito:
  - a) alla Procura federale;
  - b) al Tribunale federale nazionale;
  - c) alla Corte federale d'appello;
  - d) alla Corte sportiva d'appello nazionale;**
  - e) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

## Art. 3

### Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l'indicazione:
  - a) dell'ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati inseriti;
  - b) del numero di ruolo generale del procedimento;
  - c) dell'oggetto sintetico del procedimento;
  - d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
  - e) dell'elenco dei documenti contenuti.
3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:
  - a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
  - b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
  - c) le camere di consiglio e le udienze;
  - d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
  - e) i provvedimenti impugnati;
  - f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia;
  - g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.
4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.
5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## Art. 4

### Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.
2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
  - a) registro generale dei procedimenti;
  - b) provvedimenti di fissazione di udienza;
  - c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
  - d) processi verbali.

**Art. 5**  
**Atti delle parti**

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.
2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CAdES").

**Art. 6**  
**Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa**

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

**Art.7**  
**Provvedimenti del Giudice sportivo**

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.
2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.
3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.
4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

**Art. 8**  
**Atti della segreteria**

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

**Art. 9**  
**Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma**

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:
  - a. sono in formato PDF;
  - b. sono privi di elementi attivi;
  - c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
  - d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico -operative.
2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
  - "application/pdf"
  - "application/doc"
  - "image/png"
  - "image/jpg"
  - "image/jpeg"
  - "video/mp4"
  - "video/avi"
  - "video/mpeg"
  - "message/rfc822"
  - "message/eml"
  - "application/vnd.ms-outlook"

• "message/msg"

3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

#### **Art. 10**

##### **Accesso al fascicolo di primo grado**

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.

2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.

**3. In caso di reclamo riguardante provvedimenti del Giudice Sportivo nazionale, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte sportiva d'appello nazionale mediante upload sulla piattaforma.**

#### **Art. 11**

##### **Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno**

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:

a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;

b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;

c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;

d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

#### **Art. 12**

##### **Indisponibilità della piattaforma**

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale, il Presidente della Corte federale d'appello **e il Presidente della Corte sportiva d'appello nazionale** adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

#### **Art. 13**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni transitorie**

Fino alla conclusione della stagione sportiva 2022-2023, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3, **con esclusivo riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte sportiva d'appello nazionale**, si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.

## **ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **FASI FINALI CAMPIONATI UNDER 17 – UNDER 15- UNDER 14 SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**

### **STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

#### **RISULTATO SPAREGGIO 1° POSIZIONE GIR. A**

##### **Gara Unica – domenica 23 aprile 2023**

A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO – G.S.D. ATLETICO VIESTE                      2 - 1

In virtù del risultato conseguito nella gara di spareggio la A.S.D. SANT ONOFRIO risulta la vincente girone e si qualifica per la fase finale per l'assegnazione del Titolo di Campione Provinciale.

In virtù del risultato conseguito nella gara di spareggio il G.S.D. ATLETICO VIESTE risulta la seconda classificata e si qualifica allo spareggio per l'accesso alla fase finale.

#### **CALENDARIO FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 17**

##### **SPAREGGI SECONDA POSIZIONE:**

##### **Gare di Andata - mercoledì 26 aprile 2023**

**GARA SP1A:** A.S.D. SPORTING APRICENA – A.C. REAL SITI

**GARA SP2A:** A.S.D. SAN MARCO – G.S.D. ATLETICO VIESTE

##### **Gare di Ritorno - domenica 30 aprile 2023**

**GARA SP1R:** A.C. REAL SITI - A.S.D. SPORTING APRICENA

**GARA SP2R:** G.S.D. ATLETICO VIESTE - A.S.D. SAN MARCO

**-STRALCIO C.U. 48FG del 02/02/2023 -**

**REGOLAMENTO SPAREGGI SECONDA POSIZIONE:**

*-omissis-*

*Per determinare le squadre vincenti, in caso di parità di punti negli spareggi, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:*

- *Differenza reti nelle gare di spareggio;*
- *Del maggior numero di reti segnate in trasferta nelle gare di spareggio;*

*Persistendo ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari (2x15' Under 17 – 2x10' Under 15 – Under 14) ed eventualmente i tiri di rigore.*

**QUARTI DI FINALE**

Gare di Andata - **mercoledì 3 maggio 2023**

**GARA QU1A:** G.S. APOCALISSE A.S.D. – VINCENTE SP1

**GARA QU2A:** A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO - A.S.D. FOGGIA INCEDIT

**GARA QU3A:** VINCENTE SP2 – A.S.D. SPORT LUCERA

**GARA QU4A:** A.S.D. ATLETICO FOGGIA – A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONTE

Gare di Ritorno - **Domenica 7 maggio 2023**

**GARA QU1R:** VINCENTE SP1 - G.S. APOCALISSE A.S.D.

**GARA QU2R:** A.S.D. FOGGIA INCEDIT - A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO

**GARA QU3R:** A.S.D. SPORT LUCERA - VINCENTE SP2

**GARA QU4R:** A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONTE - A.S.D. ATLETICO FOGGIA

**SEMIFINALI**

Gara di Andata - **Domenica 14 maggio 2023**

**GARA SF1A:** VINCENTE QU3 – VINCENTE QU4

**GARA SF2A:** VINCENTE QU1 – VINCENTE QU2

Gara di Ritorno - **Domenica 21 maggio 2023**

**GARA SF1R:** VINCENTE QU4 – VINCENTE QU3

**GARA SF2R:** VINCENTE QU2 – VINCENTE QU1

**-STRALCIO C.U. 48FG del 02/02/2023 -**

*-omissis-*

**FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 17**

**Per determinare le squadre vincenti dei quarti di finale e delle semifinali, in caso di parità di punti, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:**

- *Differenza reti;*
- *Del maggior numero di reti segnate in trasferta;*

*Persistendo ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari (2x15' Under 17 – 2x10' Under 15 – Under 14) ed eventualmente i tiri di rigore.*

*-omissis-*

**FINALE (gara unica)**

Gara Unica - **Domenica 28 maggio 2023**

**GARA FIN: VINCENTE SF2 – VINCENTE SF1**

## **CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – SECONDA FASE**

### **CALENDARIO FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 15**

**TRIANGOLARI SPAREGGIO SECONDA POSIZIONE:**

Giornata 1 - **Domenica 23 aprile 2023**

**GARA TR1G1:** A.S.D. MAROSO CANDELA – A.S.D. SQUADRA DEL CUORE 4 - 0  
**RIPOSA:** A.S.D. HERDONIA CALCIO

**GARA TR2G1:** POL. SAMMARCO – A.S.D. REAL SAN GIOVANNI 3 - 7  
**RIPOSA:** G.S. APOCALISSE A.S.D.

Giornata 2 - **Mercoledì 26 aprile 2023**

**GARA TR1G2:** A.S.D. SQUADRA DEL CUORE - A.S.D. HERDONIA CALCIO  
**RIPOSA:** A.S.D. MAROSO CANDELA

**GARA TR2G2:** G.S. APOCALISSE A.S.D. - POL. SAMMARCO  
**RIPOSA:** A.S.D. REAL SAN GIOVANNI

Giornata 3 - **Domenica 30 aprile 2023**

**GARA TR1G3:** A.S.D. HERDONIA CALCIO - A.S.D. MAROSO CANDELA  
**RIPOSA:** A.S.D. SQUADRA DEL CUORE

**GARA TR2G3:** A.S.D. REAL SAN GIOVANNI - G.S. APOCALISSE A.S.D.  
**RIPOSA:** : POL. SAMMARCO

**-STRALCIO C.U. 48FG del 02/02/2023 -**

-omissis-

**MODALITÀ TECNICHE TRIANGOLARI SECONDA POSIZIONE:**

-omissis-

*Per determinare le squadre vincenti si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:*

- *Maggior numero di punti conseguiti nei triangolari di spareggio;*
- *Della migliore differenza reti nelle gare di spareggio;*
- *Del maggior numero di reti segnate nelle gare di spareggio;*
- *Del maggior numero di reti segnate in trasferta nelle gare di spareggio;*

*Persistendo ulteriore parità o in caso di completa parità, le vincenti saranno determinate per sorteggio a cura della Delegazione Provinciale L.N.D. di Foggia.*

## **QUARTI DI FINALE**

Gara di Andata - **Domenica 7 maggio 2023**

**GARA QU1A:** A.S.D. ATLETICO FOGGIA – A.C. REAL SITI

**GARA QU2A:** A.S.D. SPORTING MANFREDONIA – A.S.D. MARCONI VICO

**GARA QU3A:** A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO 1932

**GARA QU4A:** VINCENTE GARA TR2 – VINCENTE GARA TR1

Gara di Ritorno - **Domenica 14 maggio 2023**

**GARA QU1R:** A.C. REAL SITI - A.S.D. ATLETICO FOGGIA

**GARA QU2R:** A.S.D. MARCONI VICO - A.S.D. SPORTING MANFREDONIA

**GARA QU3R:** A.S.D. MANFREDONIA CALCIO 1932 - A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE

**GARA QU4R:** VINCENTE GARA TR1 - VINCENTE GARA TR2

## **SEMIFINALE**

Gara di Andata - **Domenica 21 maggio 2023**

**GARA SF1A:** VINCENTE QU2 - VINCENTE QU1

**GARA SF2A:** VINCENTE QU3 - VINCENTE QU4

Gara di Ritorno - **Domenica 28 maggio 2023**

**GARA SF1R:** VINCENTE QU1 - VINCENTE QU2

**GARA SF2R:** VINCENTE QU4 - VINCENTE QU3

**-STRALCIO C.U. 48FG del 02/02/2023 -**

*-omissis-*

**FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 15**

*-omissis-*

**Per determinare le squadre vincenti dei quarti di finale e delle semifinali, in caso di parità di punti, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:**

- Differenza reti;
- Del maggior numero di reti segnate in trasferta;

*Persistendo ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari (2x15' Under 17 – 2x10' Under 15 – Under 14) ed eventualmente i tiri di rigore.*

## **FINALE (gara unica)**

Gara Unica - **Domenica 4 giugno 2023**

**GARA FIN:** VINCENTE SF1 - VINCENTE SF2

# **TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14 – SECONDA FASE**

## **CALENDARIO SPAREGGIO 1° POSIZIONE GIR.B**

**Gara Unica – domenica 23 aprile 2023**

A.S.D. SPORT LUCERA – A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE 1 – 2

In virtù del risultato conseguito nella gara di spareggio la A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE risulta la vincente girone e si qualifica per la fase finale per l'assegnazione del Titolo di Campione Provinciale.

In virtù del risultato conseguito nella gara di spareggio la A.S.D. SPORT LUCERA risulta la seconda classificata e si qualifica allo spareggio per l'accesso alla fase finale.

## **CALENDARIO FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 14**

### **TRIANGOLARE SPAREGGIO SECONDA POSIZIONE:**

Giornata 1 - **mercoledì 26 aprile 2023**

**GARA TR1G1:** A.S.D. SPORT LUCERA – A.S.D. AUDACE ASCOLI SATRIANO

**RIPOSA:** A.S.D. MARCONI VICO

Giornata 2 – **domenica 30 aprile 2023**

**GARA TR1G2:**

**RIPOSA:** **VINCENTE GARA TR1G1 (o in caso di parità 1° giornata, soc. In trasferta TR1G1)**

Giornata 3 - **mercoledì 3 maggio 2023**

**GARA TR1G3:** **ogni società deve disputare una gara in casa, una in trasferta e un riposo**

**RIPOSA:**

**STRALCIO C.U. 48FG del 02/02/2023 -**

*-omissis-*

**MODALITÀ TECNICHE TRIANGOLARE SECONDA POSIZIONE:**

*-omissis-*

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti conseguiti nel triangolare di spareggio;
- Della migliore differenza reti nelle gare di spareggio;
- Del maggior numero di reti segnate nelle gare di spareggio;
- Del maggior numero di reti segnate in trasferta nelle gare di spareggio;

Persistendo ulteriore parità o in caso di completa parità, la vincente sarà determinata per sorteggio a cura della Delegazione Provinciale L.N.D. di Foggia.

## **SEMIFINALE**

Gara di Andata - **Domenica 7 maggio 2023**

**GARA SF1A:** VINCENTE TR1 – A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA

**GARA SF2A:** A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONTE – A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE

Gara di Ritorno - **Domenica 14 maggio 2023**

**GARA SF1R:** A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA - VINCENTE TR1

**GARA SF2R:** A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE - A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONTE

**STRALCIO C.U. 48FG del 02/02/2023 -**

*-omissis-*

**FASE FINALE – CAMPIONATO UNDER 14**

*-omissis-*

**Per determinare le squadre vincenti delle semifinali, in caso di parità di punti, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:**

- Differenza reti;
- Del maggior numero di reti segnate in trasferta;

Persistendo ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari (2x15' Under 17 – 2x10' Under 15 – Under 14) ed eventualmente i tiri di rigore.

## **FINALE (gara unica)**

Gara Unica - **Domenica 21 maggio 2023**

**GARA FIN:** VINCENTE SF2 – VINCENTE SF

# PROGRAMMA GARE

## CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – SECONDA FASE

### SPAREGGI ACCESSO FASE FINALE - GARA SP1A

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING APRICENA	REAL SITI	A	26/04/2023 16:30	MADREPIETRA STADIUM EA	APRICENA	VIA G.DI VITTORIO

### SPAREGGI ACCESSO FASE FINALE - GARA SP2A

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN MARCO	ATLETICO VIESTE	A	26/04/2023 16:30	COMUNALE "T.PARISI" EA * DR 06.23	SAN MARCO IN LAMIS	VIA DEL GRANDE TORINO

### SPAREGGI ACCESSO FASE FINALE - GARA SP1R

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL SITI	SPORTING APRICENA	A	30/04/2023 10:30	COMUNALE "SAN ROCCO" EA*	STORNARA	VIA TEN.V. MAGGIORE DR.06/22

### SPAREGGI ACCESSO FASE FINALE - GARA SP2R

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO VIESTE	SAN MARCO	A	30/04/2023 10:30	COMUNALE "R.SPINA" EA	VIESTE	VIALE GIOVANNI XXIII

**CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – SECONDA FASE****TRIANGOLARI DI SPAREGGIO – GARA TR1G2**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SQUADRA DEL CUORE	HERDONIA CALCIO	A	26/04/2023 16:30	CAMPO COMUNALE "T. MORETTI" *	RODI GARGANICO	CONTRADA MATERA

**TRIANGOLARI DI SPAREGGIO – GARA TR2G2**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
APOCALISSE A.S.D.	SAMMARCO	A	26/04/2023 16:30	G.S. APOCALISSE *	SAN SEVERO	VIA DE GASPERIDER. 12/21

**TRIANGOLARI DI SPAREGGIO – GARA TR1G3**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
HERDONIA CALCIO	MAROSO CANDELA	A	30/04/2023 10:30	COMUNALE EA *	ORDONA	VIA CIMITERO

**TRIANGOLARI DI SPAREGGIO – GARA TR2G3**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL SAN GIOVANNI	APOCALISSE A.S.D.	A	30/04/2023 10:30	COMUNALE "A.MASSA" (B) EA*	SAN GIOVANNI ROTONDO	VIALE DELLA GIOVENTU

**TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14 – SECONDA FASE****TRIANGOLARI DI SPAREGGIO – GARA TR1G1**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORT LUCERA	AUDACE ASCOLI SATTRIANO	A	26/04/2023 16:30	COMUNALE EA	LUCERA	VIA INDIPENDENZA

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Lorenzo Taggio, con la partecipazione dell'Avv. Francesco Niglio (Sostituto), assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Michele Roca, nella seduta del 24/04/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

## CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – SECONDA FASE

### GARE DEL 23/ 4/2023

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AZZARONE GIUSEPPE (ATLETICO VIESTE)

Per aver proferito nei confronti del Direttore di Gara frasi gravemente irraguardose.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE (I INFR)

FERRI ANTONIO (ATLETICO VIESTE)

FORTE GIULIANO (ATLETICO VIESTE)

MONACIS ENRICO ANTONIO (ATLETICO VIESTE)

AUGELLO ANTONIO (SANT ONOFRIO CALCIO)

## CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – SECONDA FASE

### GARE DEL 23/ 4/2023

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE (II INFR)

DI CARLO FABIO (SAMMARCO)

MARTELLA MATTEO (SQUADRA DEL CUORE)

## TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14 – SECONDA FASE

### GARE DEL 23/ 4/2023

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIGGIANO ANDREA (JUVENTUS S.MICHELE)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (II INFR)**

BUONASSISI VINCENZO (JUVENTUS S.MICHELE)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

BRUNO FILIBERTO (JUVENTUS S.MICHELE)

D ORIA ALFONSO (JUVENTUS S.MICHELE)

CIAVARELLA FERNANDO FRANCE (JUVENTUS S.MICHELE)

STANESCU LEONARD FLORIN (SPORT LUCERA)

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

## FISSAZIONE UDIENZA

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA  
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"**

**GARA: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO – A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE del 01/04/2023.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e le disposizioni emanate con Comunicato Ufficiale n. 104/A del 18/01/2023 della FIGC

## FISSA

la riunione del 26/04/2023, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

**BANCA: UNICREDIT**

**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 24/04/2023.**

**IL SEGRETARIO  
Carlo Casiello**

**IL VICE DELEGATO  
Gaetano Fuiano**